

**Edizione di martedì 23 giugno 2015**

## **DICHIARAZIONI**

[Limiti \(forse ingiustificati\) all'utilizzo dei crediti INPS](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Non sempre cassa allargata per la deduzione dei compensi amministratori](#)

di **Sandro Cerato**

## **AGEVOLAZIONI**

[Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa](#)

di **Leonardo Pietrobon**

## **ADEMPIMENTI**

[I contributi a saldo 2014 e l'acconto 2015 alla Gestione Separata Inps](#)

di **Luca Mambrin**

## **CRISI D'IMPRESA**

[Il piano attestato evoluto ... funzionerebbe](#)

di **Claudio Ceradini**

## DICHIARAZIONI

---

### ***Limiti (forse ingiustificati) all'utilizzo dei crediti INPS***

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una crescente limitazione alle possibilità di compensazione ed utilizzo dei crediti vantati dai contribuenti; non fa eccezione il comparto dei **contributi previdenziali** che, da qualche tempo, impone una sorta di limite temporale al libero utilizzo in compensazione dei crediti vantati ed emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi (quadro RR).

Le prime avvisaglie si sono delineate con la circolare 88 del 07-06-2013 (assenti nella precedente circolare 90 del 27-06-2012), e sono state poi confermate dalle circolari 74 del 06-06-2014 e 120 del 12-06-2015.

L'input deriverebbe alla necessità di *“unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto; così, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2014”*.

Se ricostruiamo la situazione delle istruzioni di Unico, si può rammentare che nel modello dei redditi 2013 si poteva evincere che:

- a colonna 31, si doveva riportare, per ciascun soggetto, il **credito** emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2013;
- mediante richiamo alla circolare INPS n. 88 del 7 giugno 2013, tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2012, dovevano essere oggetto di domanda di **rimborso** oppure di **autoconguaglio**.

Nel modello dichiarativo (quadro RR di Unico 2015) si possono verificare le istruzioni della **casella 31**, nella quale viene richiesto di riportare, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella col. 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del mod. UNICO PF 2014; si fa inoltre presente che, tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2013, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Le indicazioni non sono del tutto chiare ma, in apparenza, sembra che si sia fatto strada il seguente principio:

- le eccedenze di contributi di un anno possono essere liberamente compensate (anche con altri tributi) solo fino al **termine** di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo successivo;
- eventuali **residui** crediti potranno solo essere chiesti a rimborso oppure utilizzati in compensazione “interna” con altri contributi INPS senza transitare sul modello F24.

Applicando il principio alla situazione che si prospetta nel modello Unico che ci si accinge a compilare, il credito che va sottoposto a “sindacato” è dunque quello relativo alle **eccedenze del 2013**.

Tali somme potranno pertanto essere:

- liberamente **compensate** su modello F24 (con qualsiasi tributo o contributo) entro il prossimo 30 settembre 2015 o, in caso di anticipata presentazione del modello, sino a tale momento; tale riflessione appare più cautelativa che tecnica, ma consente di inserire in modo preciso gli utilizzi in compensazione in modo corretto nel modello;
- richieste a **rimborso** mediante apposita piattaforma presente sul sito INPS;
- utilizzate in **autoconguaglio** (vale a dire in compensazione interna INPS su INPS) sempre previa presentazione di apposita richiesta telematica mediante le apposite procedure presenti sulla piattaforma INPS.

Come è stato osservato, dunque, la caratteristica che differenzia i crediti INPS rispetto ai crediti tributari è il fatto che le eccedenze **non vengono rivitalizzate** nel momento in cui transitano nel modello Unico, bensì rimangono saldamente ancorate alla annualità di formazione.

Tale limitazione avrà pure delle motivazioni concrete, ma non sembra che se ne possa trovare traccia nella norma sulle compensazioni né che la medesima risponda ad una ratio ben individuata.

Si tratta, semplicemente, di una comodità interna dell'Istituto che, ad onor del vero, **contrasta** in modo evidente con la esigenza di portafogli del contribuente.

Appare infatti difficile comprendere il motivo per cui un credito (che ovviamente sia valido e spettante) non possa poter essere utilizzato in piena compensazione per pagare altri tributi, nei limiti ed alle condizioni previste per legge.

Visti i recenti sviluppi in merito alle erogazioni della pubblica Amministrazione, nemmeno si può dire che si abbia la certezza di una pronta restituzione del dovuto; peraltro, se tutto funzionasse a dovere, al momento della restituzione si dovrebbero erogare anche degli **interessi**, che graverebbero inutilmente sulle casse dell'INPS. Diversamente, consentendo la compensazione nessun aggravio si determinerebbe sulle finanze dell'Istituto.

Ed allora, quale potrebbe essere la motivazione di tale scelta?

In apparenza esiste una sola possibile giustificazione: il blocco all'utilizzo dei crediti determina un **beneficio** per le finanze dell'INPS, che si trovano a gestire per un certo lasso temporale delle somme di denaro che appartengono a soggetti terzi.

Peraltro, la gestione delle (inutili) pratiche di rimborso o di autoconguaglio richiederà anche l'impiego di risorse umane, che potrebbero ben essere indirizzate ad altre funzioni più proficue per la collettività.

Che dire, allora, in chiusura?

Poco di edificante, se non il fatto che la limitazione all'utilizzo dei crediti appare **l'ennesima invenzione inutile** di una Amministrazione alla perenne ricerca di fondi, talvolta a discapito del contribuente.

Per evitare la limitazione (che si ritiene indebita) non resta che anticipare i possibili utilizzi in compensazione dei crediti INPS pregressi prima della data del prossimo 30 settembre, in modo da poter beneficiare in modo pieno dell'utilizzo delle somme pendenti.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Non sempre cassa allargata per la deduzione dei compensi amministratori***

di **Sandro Cerato**

Le regole fiscali che disciplinano la **deduzione dei compensi erogati agli amministratori di società di capitali** sono contenute nell'art. 95, co. 5, del TUIR, secondo cui i compensi in questione sono **deducibili nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposti**, ossia in base al criterio di cassa (sia pure quasi sempre "allargata", come si vedrà meglio in seguito). Il riconoscimento di un compenso, a beneficio dell'amministratore, è demandato in linea generale alla **delibera dei soci**, partendo dal presupposto che **l'attività gestoria si presume a carattere oneroso**. In tale ambito, si pensi soprattutto alle s.r.l. connotate, in base allo statuto, alla struttura societaria ed alla composizione dell'organo amministrativo, da un assetto tipicamente personalistico, in cui l'amministrazione è affidata, in via esclusiva, a tutti i soci. Al ricorrere di questa ipotesi, non è dovuto un compenso per la **funzione gestoria**, in quanto da ritenersi ricompreso nella quota di partecipazione agli utili definita dall'atto costitutivo. In senso conforme, si riscontra anche la **consolidata posizione della giurisprudenza di legittimità**, secondo cui è efficace la previsione statutaria di gratuità dell'esercizio delle funzioni di amministratore: il principio dell'onerosità della carica è, infatti, stabilito per i sindaci, a norma degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2402 c.c., ma non per gli amministratori (Cass. 31 maggio 2008, 14640). Con l'effetto che, qualora l'atto costitutivo riconosca esclusivamente un'indennità per lo svolgimento di particolari incarichi, **l'amministratore matura il diritto al compenso soltanto se dimostra l'effettuazione di attività eccedenti i compiti propri del suo mandato**, ovvero non riconducibili alla funzioni rappresentative e di spettanza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7961).

Le modalità e i **criteri di determinazione del compenso spettante agli amministratori** devono essere stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea dei soci, come previsto – nel caso delle s.p.a. – dall'art. 2389 c.c. (analogicamente applicabile anche alle s.r.l.). In altri termini, **il compenso deve essere espressamente deliberato**, sulla base di una esplicita decisione in tal senso, non essendo possibile invocare un'implicita scelta dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio: infatti, secondo la Cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza 29 agosto 2008, n. 21933) **non è infatti sufficiente che la nota integrativa contenga la voce "compenso amministratori"**, e il relativo importo. Diversamente, si violerebbero le norme imperative in materia di competenza degli organi sociali e di tutela dei diritti di informazione dei soci e dei terzi.

Sotto il **profilo fiscale**, in **deroga al generale criterio di competenza**, sul quale è fondata la determinazione del reddito d'impresa, l'art. 95, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che il **costo relativo al compenso degli amministratori persone fisiche è deducibile**, da parte

dell'impresa gestita, nel periodo d'imposta in cui lo stesso è **effettivamente erogato** (c.d. *principio di cassa*). La norma ha natura antielusiva, in quanto si pone l'obiettivo di evitare che gli amministratori, soprattutto in società a struttura prettamente familiare, si assegnino compensi con il solo obiettivo di ridurre il reddito imponibile della società. L'operatività della disposizione in parola è, tuttavia, differente, a seconda della **natura del soggetto incaricato della gestione** dell'impresa:

- **amministratore "professionista"** (C.M. 12 dicembre 2001, n. 105/E): il compenso è fiscalmente deducibile, in capo all'impresa gestita, nel periodo d'imposta della corresponsione, e rappresenta un reddito imponibile per l'amministratore, nell'anno dell'effettiva percezione (c.d. *principio di cassa ristretto*);
- **amministratore "lavoratore dipendente"**: l'onorario rileva, in sede di determinazione del reddito d'impresa, anche se corrisposto successivamente alla chiusura del periodo d'imposta, ma non oltre il 12 gennaio (C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E), a norma dell'art. 51, co. 1, del Tuir, disciplinante il reddito maturato da tale tipologia di rapporto (c.d. *principio di cassa allargato*).

I **compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili** sono deducibili nell'esercizio di pagamento anche se non imputati al conto economico (art. 95, co. 5, del Tuir). Anche gli eventuali acconti riconosciuti all'amministratore, in base allo statuto o a delibera assembleare, assumono rilevanza nell'anno di corresponsione, purchè abbiano natura di costo maturato per la società e non costituiscano semplicemente dei crediti. La loro deducibilità è subordinata al fatto che ne sia certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare (art. 109, co. 1, del Tuir): il verbale di assemblea costituisce un elemento valido a configurarne l'esistenza e la determinabilità.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa***

di **Leonardo Pietrobon**

Sotto il profilo normativo, il **credito d'imposta riconosciuto per il riacquisto di un immobile** destinato ad essere la c.d. "**prima casa**" è rappresentato dall'articolo 7, commi 1 e 2, L. n. 448/1998, il quale prevede la **spettanza del citato credito** ai contribuenti che **tra il 1° gennaio 2013 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa**, entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato precedentemente con le agevolazioni prima casa. Dal punto di vista dichiarativo, il citato credito trova collocazione al rigo G1 del modello 730/2015.

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

- per **l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro**, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in **diminuzione dalle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in **compensazione delle somme dovute** ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. In ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa. Per usufruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro.

L'atto di acquisto dell'immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio e deve riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:

- **indicare gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile** sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del suddetto immobile era stata **corrisposta l'Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa"**, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti **corrisposta l'Iva sull'immobile alienato**, produrre le relative fatture;
- indicare gli **estremi dell'atto di alienazione** dell'immobile (sul punto si veda la C.M. n. 19/E/2001).

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella **C.M. 15/E/2005** il **credito d'imposta**, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere **fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione** dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della **dichiarazione relativa al periodo** d'imposta in cui è stato effettuato il **riacquisto stesso**. Il credito d'imposta spetta **anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici** sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) se **dimostrano che alla data d'acquisto dell'immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti** (Circolare 1.03.2001 n. 19).

Sotto il profilo sostanziale, il credito d'imposta è un **credito personale**, di conseguenza esso, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, abbia **alienato da non oltre un anno la casa di abitazione** da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva. La natura personale del credito sussiste anche qualora **l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione**, in tal caso il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d'imposta non compete a coloro che:

- abbiano **alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria**, senza fruire della agevolazione c.d. "prima casa";
- abbiano **alienato un immobile pervenuto per successione o donazione**;
- nell'acquisto dell'immobile **non usufruiscono ovvero decadono dal beneficio** della aliquota agevolata;
- coloro nei cui confronti, per il **precedente acquisto, non sia stata confermata**, in sede di **accertamento, l'agevolazione c.d. "prima casa"** sulla base della normativa vigente alla data dell'atto.

**L'importo del credito d'imposta** è commisurato all'ammontare dell'**imposta di registro o dell'Iva corrisposta** in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, **non può essere superiore** alla **imposta di registro o all'Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto**; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.

Con riferimento all'**imposta di registro** relativa sia al **primo** che al **secondo** acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo **dell'imposta principale** ma anche dell'eventuale **imposta suppletiva e complementare** di maggior valore. Con riferimento, invece, all'Iva, occorre fare riferimento all'imposta indicata nella fattura relativa all'acquisto dell'immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della **determinazione del credito d'imposta**, deve essere considerata l'Iva **indicata in tutte le fatture emesse** dall'appaltatore per la realizzazione dell'immobile.

Con la **R.M. n. 30/E/2008** è stato precisato che la **vendita di un garage pertinenziale** acquisito



con i benefici prima casa e il successivo **riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage** con agevolazioni prima casa **non dà diritto al credito d'imposta.**

## ADEMPIMENTI

---

# *I contributi a saldo 2014 e l'acconto 2015 alla Gestione Separata Inps*

di **Luca Mambrin**

I contribuenti in possesso di **partita Iva, esercenti attività di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Tuir e **privi di altra copertura previdenziale** devono iscriversi alla Gestione Separata dell'Inps e versare i relativi contributi entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Non sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata istituita presso l'Inps e alla compilazione del quadro RR, i **professionisti già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative.

La **base imponibile** su cui calcolare la contribuzione è data dal **reddito imponibile** calcolato a fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce, dato dalla differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti nel corso dell'anno.

La **Legge di Stabilità 2014**, Legge n. 147/2013, ha modificato le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, intervenendo in particolare:

- da un lato (con il comma 491), nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata ma titolari di un'altra posizione previdenziale o pensionati, incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge n. 92/2012 e fissando per **il 2014 l'aliquota al 22%** (rispetto al 21% previsto);
- dall'altro (con il comma 744), per i soggetti iscritti solo alla Gestione Separata, bloccando l'incremento dell'aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al **27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva**. Per i soggetti **non titolari di partita Iva** ed iscritti solo alla Gestione Separata (quali ad esempio **collaboratori a progetto**, i **collaboratori coordinati e continuativi** quali i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione** con apporto di solo lavoro, **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26...) viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per **l'anno 2014 era stata fissata al 28,72%**.

Pertanto **le aliquote previste per l'anno 2014**, come confermate dalla Circolare Inps 18/2014 sono:

<b>Liberi professionisti</b>	<b>Aliquota 2014</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquota 2014</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	28,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	22%

Le predette aliquote sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito** previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2014 è pari a **euro 100.123,00**.

Ad esempio un contribuente, pensionato, che dal 1 gennaio 2014 esercita attività di consulenza alle imprese conseguendo un reddito di euro 30.000 il contributo Inps da versare a saldo per l'anno 2014 sarà pari a:

$$\text{€ } 30.000 * 22\% = \text{€ } 6.600$$

### Acconto 2015

L'acconto per **l'anno 2015** è pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2014 ed è desumibile da:

- rigo **RE25** del modello Unico 2015 PF;
- rigo **RE21** del modello Unico 2015 PF, nel caso di soggetti nel regime delle nuove iniziative produttive;
- rigo **LM6** (ridotto delle perdite pregresse di cui al rigo LM9) del modello Unico 2015 PF per i contribuenti minimi.

Per quanto riguarda **le aliquote** da applicare per la determinazione dell'acconto 2015, come precisato nella **circolare Inps n. 27/2015**:

- l'art. 2, co. 57, della Legge 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via

esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n. 335/95, l'aliquota contributiva è elevata per **l'anno 2015 al 30% (oltre alla maggiorazione dello 0,72%)**. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva;

- per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme** previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2015**, è stabilita **al 23,50%**.

Con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto "Milleproroghe", D.L. 192/2014, è stato previsto che anche per il 2015 la misura dell'aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata INPS venga "bloccata" al **27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita Iva**.

Di fatto, dunque, anche per il 2015 è confermata **la differenziazione dell'aliquota**, già prevista per il 2014, relativamente ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA. Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

<b>Liberi professionisti</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

<b>Collaboratori e figure assimilate</b>	<b>Aliquota 2015</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	30,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	23,50%

Con riferimento all'esempio precedente il contribuente dovrà versare **l'acconto 2015** così determinato:

$$€ 30.000 * 23,50\% = € 7.050$$

$$€ 7.050 * 80\% = € 5.640$$

L'acconto deve essere versato in **due rate di pari importo** (€ 2.820 a rata) entro i termini di versamento dell'acconto Irpef.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Il piano attestato evoluto ... funzionerebbe***

di **Claudio Ceradini**

Vogliamo dedicare ancora qualche riga al tema della scorsa settimana, ben più **centrale** di quanto si possa immaginare per le sorti dei **progetti seri** di risanamento. Abbiamo provato ad ipotizzare di **investire** sul **piano attestato** (art. 67, co. 3, lett. d, L.F.), strumento che oggi ha il **solo scopo** di scongiurare che le operazioni che ne costituiscono esecuzione possano essere **revocate** dal curatore che fosse nominato nel successivo **fallimento**, ove le cose non andassero nel verso auspicato dal piano. **Limitatamente** a questo il piano ex art. 67, co. 3, lett. d) è sostanzialmente **inutile**. Lo si sa, la **revocatoria fallimentare** non spaventa più nessuno dopo che il periodo di sorveglianza è stato dimezzato ed il contesto normativo attenuato. Ma il **piano attestato** resta lo strumento più **rapido** ed **economico** che la Legge Fallimentare conosca, e sono sempre più convinto che **sia lì** che bisogna lavorare. E allora riprendiamo il discorso e cerchiamo di **articolarlo** in modo un po' più preciso e circostanziato, tenendo conto soprattutto di quello che la **Raccomandazione della Commissione UE** del 12 marzo 2014, che tenta di ispirare una **armonizzazione** comunitaria delle regole di approccio alla **fase precoce** della crisi, contiene.

Dal punto di vista dell'**operatività** del piano attestato, e delle conseguenti modifiche della disciplina fallimentare, la Raccomandazione suggerisce alcuni spunti molto sensati. Al **punto 6** già **delinea** gli aspetti più importanti, proviamo ad esaminarli, e a calarli nella nostra realtà.

Lo strumento deve riguardare **solo** chi "il toro lo prende per le corna subito", in una fase **precoce** quindi della crisi. Sia chiaro, non debbono essere ammessi **abusi** e quindi le condizioni di crisi finanziaria devono essere **acclerate**, e non solo **lamentate**. Sono personalmente molto dubbioso che si possa immaginare un **meccanismo automatico** di attivazione, affidato ad una istituzione, terza rispetto all'imprenditore/debitore. Le aziende sono **ognuna diversa** dall'altra, meccanismi generalisti in questioni così delicate **creano** più problemi di quelli che risolvono. Il debitore si deve attivare, **informato** sulle caratteristiche dello strumento che gli si rende disponibile, e che gli offre una **soluzione conveniente** e **poco dolorosa**. È probabile che abbia bisogno, lui che **stenta** a vedere le difficoltà della sua creatura, di un, per così dire, **invito**. Gli interessati sono molti, fornitori, banche, fisco, quello che manca sono a volte le **informazioni**. E se parte delle informazioni di cui i **SIC** (Sistemi di Informazione Creditizia), l'archivio **Centrale Rischi**, il **Tribunale**, l'**Agenzia delle Entrate**, l'**INPS** ed altri soggetti pubblici dispongono, di svariata natura, fossero istituzionalmente **sistematizzate** e rese disponibili ed intellegibili, così come **altre**, ad esempio attraverso il canale del **Registro delle Imprese**? Dove troviamo il **bilancio di esercizio** potremmo trovare anche **altri elementi**, di provenienza terza ed indipendente rispetto al debitore, ed **aiuterebbero** a comprendere meglio e subito la situazione. Probabilmente il **fornitore** coscienzioso, oltre che la **banca** semplicemente attenta

visto che lei di sicuro le informazioni le ha comunque, sarebbero portati ad **invitare** il cliente debitore ad attrezzarsi, non appena le **prime crepe** appaiono.

Il questa fase il debitore manterrebbe il **controllo**. Egli da solo, o se serve stimolato dai creditori, che non vogliono perdere un **cliente**, ma nemmeno i loro **soldi**, potrebbe attivare un **piano attestato di risanamento** che contenga gli **elementi** che la Raccomandazione elenca al punto 15, e che ci permettiamo di invertire nelle priorità. È essenziale la **lettera e)** del punto 15, che assicuri l'esame delle condizioni di gestione di **mercato e prodotto**, una sostanziale **revisione strategica e di marketing** in altri termini, con i relativi effetti economici e finanziari anche sulle linee di costo, ma non solo, e la **chiara evidenza** del fabbisogno finanziario e delle risorse per coprirlo. E qui viene un ulteriore **punto essenziale**, affinché il risanamento non rimanga sempre e solo un esercizio professionale ed accademico. Al punto 27 la raccomandazione si occupa della **nuova finanza**, che in questo caso dovrebbe però passare **di lato** rispetto ai talvolta insormontabili ostacoli che gli artt. 182*quater* e *quinquies* L.F. pongono, anche correttamente, in un **contesto** in cui si presume che il problema ed il conseguente danno al sistema sia di **dimensioni maggiori**. La nuova finanza deve essere **prededotta**, senza discussioni o dubbi, e senza anche solo possibili **conseguenze penali**, sia fallimentari che di altra origine (si legga il **TUB**, Testo Unico Bancario). L'imprenditore, che solitamente si presenta in studio dichiarando di aver **già immesso** fino all'ultimo euro dei suoi risparmi in azienda, potrebbe meglio utilizzarli se sa, che a fronte del **suo intervento in ricapitalizzazione** otterrà **molto ragionevolmente** nuova finanza, e con l'uno e l'altra potrà coprire il fabbisogno, con certezza e rapidità che alle banche oggi è **totalmente sconosciuta**. Ci permettiamo inoltre di **sperare** che lo strumento introdotto con **l'art. 15, D.L. 133/2014**, così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 3/2015, e che disciplina la **società di servizio** per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese e le **modalità** di utilizzo dei fondi a questo scopo destinati, possa essere di **utilizzo** sufficientemente **diffuso**, e quindi sinergico. Se vi accedessero anche le aziende che occupano **meno di 150** dipendenti, gli effetti non potrebbero che essere positivi.

Il piano deve essere poi adottato, **presentato**, e **reso obbligatorio** dal voto dei creditori. Ma anche qui, se ascoltiamo le raccomandazioni quando sono sagge, ci sono elementi interessanti. La definizione di **giudice** contenuta al punto 5 è: "*organo, anche non giurisdizionale, competente in materia di procedure di prevenzione, cui gli stati membri hanno conferito poteri giurisdizionali e le cui decisioni possono formare oggetto di ricorso o riesame dianzi a un'autorità giudiziaria*". Non vorremmo osare, ma noi l'**attestatore** l'abbiamo, deve essere **indipendente**, così come il Commissario Giudiziale dopo, e nessuno mi potrà mai convincere che oggi "**due funzionino meglio di uno**". Verifichi l'attestatore la **correttezza** del piano, la rispondenza dei contenuti ai **requisiti di legge** (tanto lo deve fare comunque), e riceva l'attestatore i **voti** dei creditori, emettendo il giudizio di **omologazione**. Il giudizio dell'attestatore sia impugnabile ove ve ne fosse materia, ma altrimenti possa il piano **correre** senza i rallentamenti che il percorso giudiziale impone per definizione. Il ricorso allo strumento dovrebbe **portare con sé** anche, per un periodo limitato – che il punto 13 della Raccomandazione definisce inferiore ai **quattro mesi** – la sospensione delle azioni esecutive. La proroga, in circostanze particolari ma mai superiore ai 12 mesi, potrebbe essere lasciata alla **valutazione** dell'attestatore.

I costi di questo approccio sarebbero **limitati**, e su questo il legislatore imponga pure tabelle cui i **professionisti** ed **attestatore** debbano attenersi nella determinazione dei loro compensi, che poi però non siano più **messi in discussione** come accade sistematicamente oggi in caso di insuccesso del piano.

Si puniscano gli **abusi**. Comprendo che è **difficile** tradurre in norma la *business judgment rule*, ma se il **rischio di impresa** non si può **eliminare** né **punire**, subisca conseguenze anche pesanti l'imprenditore che **approfittasse colposamente**, o peggio **dolosamente**, dello strumento.

Lo abbiamo già detto ma lo ricordiamo, sarebbe importante che il **debito tributario**, da un lato rientrasse nei **ranghi** e non costituisse fattispecie **particolarissima e intoccabile** come è l'IVA oggi, e dall'altro accedesse **automaticamente** in questi casi alla **rateazione tributaria** straordinaria delle **120 rate** mensili disciplinata dall'art. **19, co.1quinquies**, D.P.R. 600/1973, ritenendosi per legge verificate, sia le ragioni "**estranee alla propria responsabilità**", sia anche i parametri di accesso.

Tutto questo, è ovvio, solo nei casi in cui il **risanamento** intervenga imponendo **falcidie limitate** e magari contestuali **ricapitalizzazioni**. Quando la questione fosse più **grave** è chiaro che il percorso giudiziale sarebbe **ineludibile**.

È una questione di **equilibrio**. Quando il problema è **piccolo**, e con lui il **danno** arrecato al sistema, velocità, efficienza e flessibilità sono **determinanti** per risolvere la crisi e **evitare maggiori danni**. Quando il danno, la LGD come l'abbiamo definita tempo fa, diviene **rilevante**, allora il diritto ad un **percorso** più **tutelato** e di maggior garanzia deve **prevalere**.

Più ci penso, e più mi convinco. Sarebbe una grande sfida, coinvolgente per tutti.

Speriamo di averne l'occasione.